



COMUNICATO UFFICIALE N.228

228/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 19 Gennaio 2017, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;Avv.Vincenzo STELLA –Vice Presidente

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Franceco CARUSO;Avv.Carlo GRECO;Avv.Roberta LI CALZI;

Dr. Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Avv.Davide PALLOTTINO;Dr.Salvatore VENTORINO;

Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Gioacchino GIARDINA/S.S.D.SPORTCLUB MARSALA 1912 S.r.l.

Con reclamo datato 9.06.2016, il sig.Gioacchino GIARDINA,si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società S.S.D.SPORTCLUB MARSALA 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente un importo lordo di €.18.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.12.600,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.5.400,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società S.S.D.SPORTCLUB MARSALA 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Gioacchino GIARDINA della somma di €.5.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

2) RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco MASCOLO/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo datato 5.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO, il sig.Gianmarco MASCOLO chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.3.200,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016. La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig.Gianmarco MASCOLO della somma di €.3.200,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SURIANO/A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/09/2016 il sig.Domenico SURIANO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.3.500,00,relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'Accordo Economico depositato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.BELLARIA IGEA MARINA S.r.l. al pagamento in favore del sig.Domenico SURIANO della somma di €.3.500,00.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Emilia Romagna i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo FRANZESE/S.S.D.GALLIPOLI F.B.C. 1909 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 27/10/2016 il sig.Lorenzo FRANZESE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.12.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.1.000,00, richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.11.000,00.

La stessa, non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società GALLIPOLI F.1909 S.r.l. S.S.D. al pagamento in favore del sig.Lorenzo FRANZESE della somma di €.11.000,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Puglia i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Domenico CERQUA/A.P.TURRIS CALCIO ASD

Con reclamo datato 22.06.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché a AP Turrus Calcio A.S.D., il sig. Domenico Cerqua chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 3.800,00 (successivamente precisata in € 3.750,00) a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società controinteressata asserendo di aver, in realtà, corrisposto integralmente quanto spettante al calciatore in virtù dell'accordo economico sottoscritto *inter partes*.

A comprova la società produceva quietanze presuntivamente sottoscritte dal calciatore, il quale tuttavia le disconosceva espressamente, prima tramite controdeduzione depositate in data 11.07.2016 e poi rilasciando dichiarazione scritta all'udienza dell'08.09.2016.

La Commissione, pertanto, sospendeva la decisione e rimetteva gli atti alla Procura Federale presso la F.I.G.C. perché venissero esperiti gli opportuni accertamenti, in ordine ai fatti descritti in narrativa, al fine di essere messa in condizione di pronunciare la propria decisione.

La relazione della Procura Federale, trasmessa alla C.A.E., all'esito delle indagini svolte, rilevava come non fossero emersi elementi per stabilire, in modo univoco, l'autenticità e conseguentemente la riconducibilità, al calciatore, delle firme in calce alle presunte quietanze.

La Commissione ritiene, quindi, accoglibile il reclamo proposto dal sig. Cerqua.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna AP Turrus Calcio A.S.D. al pagamento in favore del sig. Cerqua Domenico della somma di € 3.750,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Gabriele DIFINO/S.S.D.GALLIPOLI FB 1909 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 13/09/2016 il sig.Gabriele DIFINO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. GALLIPOLI FB 1909 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €2.800,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato.

Si rileva preliminarmente, che in data 10/12/2016, il calciatore, ha fatto pervenire a questa Commissione, un accordo di conciliazione della vertenza a firma dello stesso.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe MOLENDI/S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 4/11/2016 il sig.Giuseppe MOLENDI si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €2.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per €400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €1.600,00.

Si rileva preliminarmente però, che alla Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l. è stata revocata l'affiliazione da parte della FIGC con Comunicato Ufficiale n.102/A del 9 Gennaio 2017.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,dichiara improcedibile il ricorso presentato dal sig.Giuseppe MOLENDI nei confronti della Società S.S.D.CHIETI CALCIO S.r.l.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Filippo D'ALESSIO/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

Con reclamo datato 27.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig.Filippo D'ALESSIO chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €2.050,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2015/2016.

La Società in data 4.01.2017 faceva pervenire tramite PEC, una richiesta di rigetto del ricorso, asserendo di non averlo mai ricevuto, trovandosi nell'impossibilità di instaurare contraddittorio difensivo.

Si rileva però, che agli atti del ricorso risulta depositata la Racc.A.R. inviata dal ricorrente alla controparte in data 27.10.2016 contenente il reclamo stesso,con apposto sulla busta della stessa il timbro postale "Non Ritirato-Compiuta Giacenza".

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa

azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.POGGIBONSI S.r.l. al pagamento in favore del sig.Filippo D'ALESSIO della somma di €.2.050,00.
 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Flavio MATTIA/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

Con reclamo datato 3.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig.Flavio MATTIA chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.2.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2015/2016.
 La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva.
 La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.POGGIBONSI S.r.l. al pagamento in favore del sig.Flavio MATTIA della somma di €.2.400,00.
 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Marco TURATI/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/09/2016 il sig.Marco TURATI, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.25.364,23 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.16.664,23 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.8.700,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Marco TURATI della somma di € 8.700,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Vincenzo PLATONE/S.S.D.A.C.DELTA CALCIO ROVIGO S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23/09/2016 il sig. Vincenzo PLATONE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D. A.C.DELTA CALCIO ROVIGO S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 16.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16

Precisando di aver percepito rate per € 13.340,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 2.660,00.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D. A.C. DELTA CALCIO ROVIGO S.r.l. al pagamento in favore del sig. Vincenzo PLATONE della somma di € 2.660,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Jose Joelson INACIO/CALCIO LECCO 1912 S.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 19/09/2016 il sig. Jose' Joelson INACIO, si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 25.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per € 15.000,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di € 10.000,00. La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società CALCIO LECCO 1912 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Jose' Joelson INACIO della somma di €.10.000,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Luca VERATTI/U.S.POGGIBONSI S.r.l.

Con reclamo datato 17.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.POGGIBONSI S.r.l. il sig.Luca VERATTI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.2.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla Stagione Sportiva 2015/2016.

La Società non faceva pervenire nei termini stabiliti dal Regolamento L.N.D. alcuna memoria difensiva. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.POGGIBONSI S.r.l. al pagamento in favore del sig.Luca VERATTI della somma di €.2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Michele LANZILLOTTA/S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 19/09/2016 il sig.Michele LANZILLOTTA si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.14.116,38 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per €.7.500,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.6.616,38.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Michele LANZILLOTTA della somma di €.6.616,38. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale D'ARIENZO/U.S.D.SAN SEVERO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 23/09/2016 il sig.Paquale D'ARIENZO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società U.S.D.SAN SEVERO un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16. Precisando di aver percepito rate per €.4.500,00,richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.000,00.

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l' ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società U.S.D.SAN SEVERO al pagamento in favore del sig.Pasquale D'ARIENZO della somma di €.3.000,00 Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario(obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Dario BALZANO/U.S.D.NOVESE S.r.l.

Con reclamo datato 25.08.2016, il sig.Dario BALZANO rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società U.S.D.NOVESE S.r.l.un accordo economico prevedente un importo lordo di €.7.500,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento dell'intera somma prevista dall'accordo economico depositato.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D. NOVESE S.r.l. al pagamento in favore del sig.Dario BALZANO della somma di €.7.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Giovanni RANIERI/A.S.D.CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo datato 7.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l., il sig.Giovanni RANIERI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €4.000,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società contro interessata in data 12/10/2016, ma senza allegare alle proprie contro deduzioni alcuna ricevuta liberatoria a firma del ricorrente, comprovante l'avvenuto pagamento di quanto richiesto.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig.Giovanni RANIERI della somma di € 4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco DI PAOLA/ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l.

Con reclamo datato 5.10.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l., il sig.Francesco DI PAOLA chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €8.350,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva la società contro interessata in data 12/10/2016, ma senza allegare alle proprie contro deduzioni alcuna ricevuta liberatoria a firma del ricorrente, comprovante l'avvenuto pagamento di quanto richiesto.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la ASD CITTA' DI FOLIGNO 1928 S.r.l. al pagamento in favore del sig. Francesco DI PAOLA della somma di € 8.350,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DEL CALCIATORE Pasqualino ESPOSITO/SSD ARL POTENZA CALCIO

Con reclamo datato 19.09.2016, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD ARL Potenza Calcio, il sig. Pasqualino ESPOSITO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di € 9.845,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2015/2016.

Si costituiva in data 2/11/2016 la società, ma non allegava alle proprie contro deduzioni alcuna documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di quanto richiesto dal calciatore e a Sua firma a valere come quietanza liberatoria.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, anche sotto il profilo della debenza degli importi al lordo delle ritenute di legge, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna SSD ARL Potenza Calcio al pagamento in favore del sig. Pasqualino ESPOSITO della somma di € 9.845,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

20)RICORSO DELLA CALCIATRICE Camilla Kur LARSEN/ASD AGSM VERONA C.F.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R. in data 23/09/2016 la sig.na Camilla Kur LARSEN si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ASD AGSM VERONA CF un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di € 15.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2015/16.

Precisando di aver percepito rate per € 3.000,00 richiedeva la condanna della società al pagamento della rimanente somma di € 6.500,00 maturata fino alla data del 25/02/2016, in quanto poi trasferita a Società estera.

La Società in data 29/12/2016 faceva pervenire le proprie controdeduzioni in merito, ma tardivamente rispetto a quanto previsto dall'Art.25 del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società ASD AGSM VERONA CF al pagamento in favore della sig.na Camilla Kur LARSEN della somma di €.6.500,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma il 10 Febbraio 2017

Il Segretario Generale
(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND
(Cosimo Sibilìa)